



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO www.comune.cerda.pa.it

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

N. 35 del 5 agosto 2019

Oggetto: pagamento imposta di registro.

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 15,30, nei locali dell'Ente si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 16 giugno 2017, nelle persone dei signori:

a 1 7,0	PRESENTE	ASSENTE
Angelo Guerrera – Presidente	X	
Carmelo Padova – Componente	X	
Domenico Meli – Componente	X	

Partecipa alla riunione il Dott. Sebastiano Piraino, Segretario generale del Comune di Cerda, che assume la funzione di segretario verbalizzante;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- il Comune di Cerda, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 2017, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (o Organo Straordinario di Liquidazione) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Cerda, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti funzionali all'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 3 luglio 2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Angelo Guerrera, rag. Carmelo Padova e dott. Domenico Meli;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 3 luglio 2017 si è regolarmente insediata presso il comune di Cerda eleggendo quale presidente il dott. Angelo Guerrera, così come da deliberazione
- con la deliberazione n. 1 del 3 luglio 2017 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha dato avviso, mediante affissione all'albo pretorio, dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva del Comune di Cerda, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro e non oltre le ore 13,00 del

giorno 1 settembre 2017, una domanda in carta libera corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione;

con la deliberazione n. 4 del 28 agosto 2017 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha prorogato il termine di cui alla deliberazione n. 1/2017 al 1° ottobre 2017.

Atteso che

- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, vale a dire il 31 dicembre 2015 nel caso del Comune di Cerda;
- ai sensi dell'art. 4, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.

Considerato che

- ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione provvede, tra l'altro, all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile;
- ai sensi dell'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.

Vista

la nota prot. n. 1086 del 16 gennaio 2018 con cui questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha chiesto al Sindaco del Comune di Cerda, al Segretario generale, al Responsabile del I Settore e al Responsabile dell'Ufficio contenzioso di trasmettere un elenco delle sentenze passate in giudicato che definiscono procedimenti giudiziari (di qualsiasi natura).

Considerato che

con nota prot. n. 8794 del 3 maggio 2018 dell'Ufficio contenzioso è stata trasmessa una dettagliata relazione sullo stato dei crediti derivanti da titoli esecutivi e sulle azioni poste in essere per il recupero degli stessi.

Preso atto

del copioso ammontare dei crediti derivanti da titoli esecutivi e dell'inefficacia delle azioni legali poste in essere fino alla data della nota sopra citata.

Considerato che

questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha più volte convocato i vertici dell'Amministrazione comunale sollecitandoli ad intraprendere nuove e diverse iniziative per il recupero dei citati crediti.

Preso atto

della nota prot. n. 11340 dell'8 giugno 2018 con cui il Responsabile dell'Ufficio contenzioso, dando seguito alle direttive ricevute, trasmetteva copia del parere e del preventivo di spesa dell'avvocato Salvatore EMANUELE in ordine alle eventuali attività di recupero dei crediti sopra citati.



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

IV SETTORE-POLIZIA MUNICIPALE-SUAP UFFICIO CONTENZIOSO

C.F. 00621360825

Fax 0918999778

Prot. Gen. n. <u>11253</u> del _______ 19 LUG 2019

Alla Commissione Straordinaria di Liquidazione SEDE

Oggetto: Trasmissione avvisi di liquidazione imposta di registro per i decreti ingiuntivi, Comune di Cerda c/Minucel Spalla Salvatore, D. I. n. 000000665/2018.

Comune di Cerda c/ Facella Giuseppe, D. I. n. 000000679/2018.

In allegato si trasmettono gli avvisi di liquidazione per l'imposta dovuta, in relazione ai decreti ingiuntivi di cui in oggetto.

Il Responsabile IV Settore Dott. Giuseppe Biondolillo

> en No

MODULARIO F- TASSE - 18 bis



MOD.16 MECC (Tasse)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2018/002/DI/000000679/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

UFFICIO TERRITORIALE DI TERMINI IMERESE (TYF)

DIRETTORE

PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

verte

COMUNE DI CERDA

C.F. 00621360825

DOMICILIATO IN PIAZZA LA MANTIA 90010 CERDA (PA) IN QUALITA' DI PARTE ATTRICE

e in relazione

AL DECRETO INGIUNTIVO N. 000000679/2018

DEL 05/11/18 EMESSO DAL GIUDICE PACE TERMINI IMERESE

per i seguenti motivi:

IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL'ART.8 TARIFFA PARTE PRIMA D.P.R.131/86 COMUNE DI CERDA C/ F IN FORZA DELLA SENTENZA N. 171/2014 TRIBUNALE DI TERMINI I.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA

A196

200,00

9400 TOTALE DOVUTO 11,00

211,00 EURO

FUNZIONARIO DELEGATO ENTA SCALIA

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVENCIALE CAGGEGI LAURA

grand of the same of the same

2018/002/DI/000000679/0/001 Avviso di liquidazione n.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

LO MONACO Funzionario responsabile del procedimento

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso. La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione che ha emesso l'atto. PROVINCIALE

Come notificare il ricorso

Dal 1º luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: dp.Palermo@pce.agenziaentrate.it



2018/002/DI/000000679/0/001

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1º luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1º luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2018/002/DI/000000679/0/001

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma, ale 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da appositadichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).





DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

cognome, denominazione o ragione sociale ci COMUNE DI CERDA

поте

0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 2 0 1 4 7 4 5 9

211,00

codice tributo AAGG anno di riferimento 2018

0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 5 | | | | |

importo a debito

211,00

codice alto 00740201470

ersamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

Pagamento effettuato con assegno nº_ tratto/emesso su

circolare/vaglia postale

bancario/postale

CODICE BARRE

nome

CODICE BARRE

AZIENDA CAB/SPORTELLO

TRATE

PAGAMENTO



DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

Mod. F24 predeterminato

0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 5 | |

cognome, denominazione o ragione sociale

COMUNE DI CERDA

0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 2 0 1 4 7 4 5 9

21100

codice tributo

anno di riferimento

importo a debito

21100

codice atto

AAGG

2018

00740201470

c/c bancario/postale nº.

Autorizzo addebito su

Pagamento effettuato con assegno nº_ Iralio/emesso su

bancario/postale circolare/vaglia postale

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

ersamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO







AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2018/002/DI/000000665/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO UFFICIO TERRITORIALE DI TERMINI IMERESE (TYF)

DIRETTORE

PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

*v*verte

COMUNE DI CERDA

C.F. 00621360825

DOMICILIATO IN PIAZZA LA MANTIA 90010 CERDA (PA) IN QUALITA' DI PARTE ATTRICE

ne in relazione

AL DECRETO INGIUNTIVO N. 000000665/2018

DEL 31/10/18 EMESSO DAL GIUDICE PACE TERMINI IMERESE

per i seguenti motivi:

IMPOSTA DOVUTA AI SENSI DEL D.P.R. 131/1986 ART.22,37,40 ART.8 TARIFFA ALLEGATA PARTE PRIMA ART.1 TARIFFA ALLEGATA PARTE SECONDA.

COMUNE DI CERDA C/ MINICI SI

SPESE DI CONSULENZA DA SENTENZA N.291/2013 TRIBUNALE DI TERMINI I.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA

A196 9400

200,00

11,00

TOTALE DOVUTO

211,00 EURO

UNZIONARIO DELEGATO IL

\$CALIA

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

Ill.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

LO MONACO Funzionario responsabile del procedimento

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso. La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione che ha emesso l'atto. PROVINCIALE

Come notificare il ricorso

Dal 1º luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: dp.Palermo@pce.agenziaentrate.it



2018/002/DI/000000665/0/001

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del DIgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1º luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1º luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso

la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2018/002/DI/000000665/0/001

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita di dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).



ODELLO DI PAGAMENTO IIFICATO



DELEGA IRREVOCABILE A:

			PER	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE	PROV.	
dice fiscale		6 2 1 6, denominazione d	3 6 0 8 2 o ragione sociale	5	nome	
ati anagrafici	COM	MUNE DI	CERDA			
ati riservati l'ufficio	_0 0	0 0 0 0	0 0 7 3 9	9 0 7 4 7 8 3 6	2	11,00
		e tributo AGG	anno di riferimento 2018	importo a debito 211,00	codice alto 007399074	75
						Accession 100 (100 Accession 100 Accession 1
Barrare in caso di versome	ento da parte d	li erede, genitore, tuto	ore o curatore fallimentare	Pagamento effettuato con assegno nº	bancario/p	oostale aglia postale
DATA		CODICE BANCA/PO	OSTE/CONCESSIONARIO	tratto/emesso su ABI	CODICE BARRE	
ECITIO IMESO WAVANANANANANANANANANANANANANANANANANANA	anno	AZIENDA	CAB/SPORTEILO			
The state of the s						
						## W
NZIA DELLE ENTRAT	TE				Mod. F24 predeferm	incie
DDELLO DI PA		NTO	DELE	EGA IRREVOCABILE A:	Mod. F24 predeterm	incric
DDELLO DI PA		NTO		EGA IRREVOCABILE A: AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE	PROV.	incre
DDELLO DI PA IIFICATO	GAME		PER	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE	PROV.	aincréc
DDELLO DI PA IIFICATO odice fiscale	GAME 0 0		PER 3 6 0 8 2	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE	PROV.	incréc
DDELLO DI PA IIFICATO odice fiscale	O O cognome	6 2 1	PER 3 6 0 8 2 o rogione sociale	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE	PROV. NTE	inařa
DDELLO DI PA IIFICATO odice fiscale ati anagrafici ati riservati	O O cognome	6 2 1 e, denominazione d MUNE DI	PER 3 6 0 8 2 o rogione sociale	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE	PROV. NTE	
DDELLO DI PA IIFICATO odice fiscale ati anagrafici ati riservati	O O COSTO	6 2 1 e, denominazione d MUNE DI	PER 3 6 0 8 2 corogione sociole CERDA	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE	PROV. NTE	
DDELLO DI PA IIFICATO odice fiscale ati anagrafici ati riservati	O O COGNOMIC COL	6 2 1	PER 3 6 0 8 2 o rogione sociale CERDA 0 0 7 3 9	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE 5	PROV. NTE nome 2	11,00
DDELLO DI PA IIFICATO odice fiscale ati anagrafici ati riservati	O O COGNOMIC COL	6 2 1 a, denominazione a MUNE DI D 0 0 0	PER 3 6 0 8 2 5 regione sociale CERDA 0 0 7 3 9	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE 5 9 0 7 4 7 8 3 6	PROV. NTE nome	11,00
NZIA DELLE ENTRAI DDELLO DI PA IIFICATO odice fiscale ati anagrafici ati riservati Il'ufficio	O O COGNOMIC COL	6 2 1	PER 3 6 0 8 2 o rogione sociale CERDA 0 0 7 3 9	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE 5	PROV. NTE nome 2	11,00
DDELLO DI PA IIFICATO odice fiscale ati anagrafici ati riservati	O O COGNOMIC COL	6 2 1	PER 3 6 0 8 2 o rogione sociale CERDA 0 0 7 3 9	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE 5	PROV. NTE nome 2	11 , 00
DDELLO DI PA IIFICATO odice fiscale ati anagrafici ati riservati	O O COGNOMIC COL	6 2 1	PER 3 6 0 8 2 o rogione sociale CERDA 0 0 7 3 9	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE 5 9 0 7 4 7 8 3 6 importo a debito 211,00,	PROV. NTE nome 2 0 0 7 3 9 9 0 7 4 7	11 , 00
DDELLO DI PA IIFICATO odice fiscale ati anagrafici ati riservati	O O COSTONIA	6 2 1 e, denominazione de MUNE DI D 0 0 0 0 0 te tributo AGG	PER 3 6 0 8 2 o regione sociale CERDA 0 0 7 3 9 anno di riferimento 2018	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE 5 9 0 7 4 7 8 3 6 importo a debito 21100, Autorizza addebito su c/c bancario/postale n° Firmo Pagamento effettuato con assegno n°	PROV. NTE 1007399074 ABICAB	75
odice fiscale ati anagrafici ati riservati ll'ufficio	O O COSTONIA	6 2 1 e, denominazione de MUNE DI D 0 0 0 0 0 El tributo AGG	PER 3 6 0 8 2 o regione sociale CERDA 0 0 7 3 9 anno di riferimento 2018	AGENZIA L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETE 5 9 0 7 4 7 8 3 6 importo a debito 21100, Autorizzo addebito su c/c bancario/pastale n° Firma Pagamento effettuato con assegno n° Irratto/emesso su ABI	PROV. NTE nome 2 0 0 7 3 9 9 0 7 4 7	75

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE RISERVATA ALL'UFFICIO

3 MM

la nota prot. n. 474/R.E. del 23 luglio 2018 con cui questa Commissione Straordinaria di Liquidazione invitava il Responsabile dell'Ufficio contenzioso a procedere al conferimento dell'incarico all'avvocato Salvatore EMANUELE.

Considerato che

- in data 26 settembre 2018 il Responsabile dell'Ufficio contenzioso e il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione hanno proceduto alla firma del Disciplinare di incarico all'avvocato Salvatore EMANUELE.

Vista

- la nota prot. n. 1436 del 25 gennaio 2019 con cui il Responsabile dell'Ufficio contenzioso ha illustrato a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione lo stato delle procedure di recupero derivanti da titoli esecutivi (sentenze civili e penali).

Visto

- la relazione di aggiornamento dello stato del contenzioso trasmessa (a mezzo e-mail del 25 luglio 2019 delle ore 14:32) a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione e al Responsabile dell'Ufficio contenzioso dall'avvocato Salvatore Emanuele.

Considerato

- che con nota n. 11253 del 19 luglio 2019 il Responsabile dell'Ufficio contenzioso ha trasmesso gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro per i decreti ingiuntivi Comune di Cerda c/Mineri fatti D.I. n. 000000665/2018 e Comune di Cerda c/F

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante del presente atto deliberativo;
- 2. di farsi carico dell'onere delle spese per il recupero dei crediti derivanti da titoli esecutivi:
- 3. di liquidare e di pagare la somma di euro 422,00 quale spesa per l'imposta di registro per i decreti ingiuntivi sopra citati il cui onere graverà sul conto intestato a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- 4. di dare incarico al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione di emettere il relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di euro 422,00 a favore dell'Agenzia delle entrate;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del 2° Settore Gestione Economica Finanziaria affinché effettui il versamento di euro 422,00 tramite gli allegati modelli di pagamento F24 predeterminato;
- 6. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente oltre che sull'Albo Pretorio *on line* del Comune di Cerda.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione. Alle ore 16,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione. Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Angelo Guerrera 4

Il Componente

Carmelo Padova

Il Componente

Domenico Meli

Il Segretario Ger (Dott. Sebastiano Piraino)

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Cerda, li 5 agosto 2019

Il Segrețario Genera (Dott. Selfastiano Piralino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal al

Cerda, li 5 agosto 2019

Il Segretario Generale (Dott. Sebastiano Piraino)

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.

Cerda, li 5 agosto 2019

Il Segretario Generale

(Dott. Sebastiano Piraino)